

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PARTE I

“RIPRISTINO E RIFACIMENTO CAMMINAMENTI IN BATTUTO PRESSO VILLA RUFOLO IN RAVELLO (SA)”.

INDICE CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

CAPITOLO 1 – PARTE GENERALE

ART. 1 – PREMESSA	pag 2
ART. 2 – DEFINIZIONI	pag 2
ART. 3 - CONOSCENZA DELLE NORME DI APPALTO	pag 2
ART. 4 - OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE VIGENTI	pag 2
ART. 5 - RECAPITO - COMUNICAZIONI ED INTIMAZIONI	pag 3

CAPITOLO 2 – DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

ART. 6- AFFIDAMENTO DEI LAVORI	pag 3
ART. 7- ELABORATI PROGETTUALI	pag 3
ART. 8– GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE	pag 3
ART. 9 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	pag 3
ART. 10 – SUBAPPALTO	pag 4
ART. 11 – MISURE PER LA TUTELA E SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI	pag 4
ART. 12 – SPESE	pag 5
ART. 13 – CONSEGNA-INIZIO-TEMPO UTILE PER DARE ULTIMATI ILAVORI-PROROGHE-PENALI PER I RITARDI	pag 5
ART. 14 – PROGRAMMA DEI LAVORI – SVOLGIMENTO DEI LAVORI -SOSPENSIONI - RIPRESA DEI LAVORI – RISERVE	pag 7
ART. 15 – VARIANTI - NUOVI PREZZI	pag 8
ART. 16 – REVISIONE DEI PREZZI	pag 9
ART. 17 –RITARDO NEL PAGAMENTO DEGLI ACCONTI E DELLA RATA DI SALDO	pag 9
ART. 18 – MANUTENZIONE DELLE OPERE ESEGUITE - COLLAUDO/REGOLARE ESECUZIONE – AVVISI AD OPPONENDUM- PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA	pag 9
ART. 19 – DANNI PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE	pag 10
ART. 20 – RECESSO-RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	pag 10
ART. 21 – CONTESTAZIONI – CONTROVERSIE	pag 11

CAPITOLO 3 – CONDIZIONI SPECIFICHE DEL LAVORO DA APPALTARE

ART. 22 – OGGETTO DELL’APPALTO	pag 11
ART. 23 – DESCRIZIONE DEI LAVORI	pag 11
ART. 24 – CANTIERABILITA’ E INTERAZIONE FRA CANTIERE E AMBIENTE ESTERNO	pag 12
ART. 25 – AMMONTARE DELL’APPALTO	pag 12
ART. 26 – RIEPILOGO DEI LAVORI	pag 13
ART. 27 – DETERMINAZIONE DEL COSTO DELLA SICUREZZA DI CUI AL RIEPILOGO DEI LAVORI	pag 13
ART. 28 – TEMPO UTILE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI	pag 13
ART. 29 – RATA DI ACCONTO – FATTURAZIONE	pag 14
ART. 30 – PENALI	pag 14

CAPITOLO 4 – PREZZI

ART. 31 – PREMESSA PREZZI	pag 14
ART. 32 – CRITERI MODALITA’ SELEZIONE OFFERTE	pag 14

CAPITOLO 1 – PARTE GENERALE

ART. 1 - PREMESSA

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto (C.S.A.) è redatto in conformità al D.Lgs. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici".

ART. 2 - DEFINIZIONI

Nel presente Capitolato Speciale d'Appalto viene indicato col nome di **"Appaltatore"** l'impresa alla quale sia stato aggiudicato l'appalto; col nome di **"Amministrazione"** La Fondazione Ravello; con **"D.L."** il Tecnico incaricato della Direzione dei Lavori nominato dalla Stazione Appaltante.

ART. 3 - CONOSCENZA DELLE NORME DI APPALTO

L'appaltatore è tenuto alla conoscenza di tutte le norme vigenti, così come indicato negli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo.

L'appaltatore deve inoltre recarsi sul luogo di esecuzione dei lavori per prendere conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, al fine di verificare le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle scariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di giudicare i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto.

L'appaltatore deve infine effettuare una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.

ART. 4 - OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE VIGENTI

L'impresa è tenuta contrattualmente all'esatta osservanza delle norme vigenti al momento dell'indizione dell'appalto, stabilite oltre che dal presente Capitolato Speciale d'Appalto:

- D.Lgs.36/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici e relativi allegati;
- da tutte le leggi e le norme in vigore per i lavori pubblici che si eseguono per conto dello Stato;
- da tutte le norme in materia di prevenzione mafiosa di cui al D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii;
- da tutte le leggi in vigore relative alla sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro (fra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo D.Lgs. 81/08 e ss.mm. e ii.; D.P.R. 302/56; D.P.R. 303/56 art. 64; L. 123/07 e successive modifiche; D.Lgs. 17/2010; art.2087 del Codice Civile; D.Lgs. 106/09);
- dalle leggi e disposizioni vigenti circa la tutela, salute, assicurazioni ed assistenza dei lavoratori;
- dalle disposizioni vigenti sulle assunzioni obbligatorie, con particolare riferimento alla Legge 12 marzo 1999 n.68 sul lavoro dei disabili;
- dalle leggi e dai patti sindacali;
- dalle leggi e disposizioni vigenti sulla disciplina della circolazione stradale e sulla tutela e conservazione del suolo pubblico;
- dal Regolamento Urbanistico Edilizio, dal Regolamento di Polizia Urbana, dal Regolamento per Interventi nel Sottosuolo e dagli altri vigenti Regolamenti del Comune di Ravello;
- del DM 37 del 22/01/2008 in materia di impianti;
- m) Decreti attuativi dell'art 57 del D.Lgs 36/2023 in materia di "criteri ambientali minimi".

L'Appaltatore è inoltre tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per lo specifico settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori.

E' altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

ART. 5 - RECAPITO - COMUNICAZIONI ED INTIMAZIONI.

L'Appaltatore deve essere sempre in comunicazione diretta con la Direzione Lavori; a tal effetto, deve stabilire un recapito telefonico mobile presso il quale l'appaltatore sia sempre reperibile.

Tutte le comunicazioni e intimazioni relative all'appalto possono essere fatte o direttamente in cantiere o alla sede dell'appaltatore.

Le notifiche degli atti giudiziari si eseguono con magistero di Ufficiale Giudiziario; le intimazioni possono eseguirsi in tutte le forme previste dalla legislazione vigente.

CAPITOLO 2 – DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

ART. 6- AFFIDAMENTO DEI LAVORI

L'affidamento dei lavori oggetto del presente appalto avverrà nel rispetto della legislazione vigente e di quanto espressamente indicato nel bando di gara specifico.

ART. 7- ELABORATI PROGETTUALI

Sono parte integrante del contratto di appalto ed in esso richiamati:

- il Capitolato Speciale d'Appalto;
- l'Elenco dei Prezzi Unitari a base di gara;
- gli elaborati progettuali, fra cui quelli grafici;
- Computo Metrico Estimativo;
- il Piano di Sicurezza e Coordinamento, predisposto dal coordinatore per la progettazione; fanno parte integrante del PSC, il fascicolo tecnico comprensivo del manuale di manutenzione, i disegni dell'area di cantiere, il computo del costo della sicurezza;
- il cronoprogramma del lavoro;
- garanzia definitiva
- offerta tecnica dell'aggiudicatario.

ART. 8 – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

Si rimanda alle indicazioni della lettera di invito.

ART. 9 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata.

Nel contratto sarà dato atto che l'impresa si obbliga al rispetto di tutte le norme riportate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e nell'offerta tecnica ove presentata.

Per la stipulazione del contratto è necessario che l'impresa aggiudicataria produca la seguente documentazione, in tutto o in parte, secondo le indicazioni dell'Amministrazione stessa:

- Piani di sicurezza con le precisazioni di cui all'Art.11 del presente Capitolato;
- DURC;
- Garanzie e coperture assicurative di cui all'Art. 8 del presente Capitolato;

ART. 10 – SUBAPPALTO

Con riferimento a quanto prescritto, in materia di sicurezza ed igiene, dal Decr. Leg.vo 9 aprile 2008 n.81 e succ.ve modif.ni ed integr.ni l'APPALTATORE ha assoluto divieto di subappaltare, fatta eccezione per le opere specialistiche quali impianti idrici ed elettrici, pitturazioni e lavori di falegnameria, ecc, e deve dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro in cui si colloca l'appalto.

ART. 11 – MISURE PER LA TUTELA E SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

Le disposizioni in materia di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili sono disciplinate del D.Lgs.81 del 9/04/2008. I cantieri soggetti a tale norma sono definiti dall'art. 89 del citato Decreto e tutti i soggetti definiti da tale normativa sono tenuti a rispettare e adempiere ai rispettivi obblighi in essa richiamati.

Entro 30 giorni dall'aggiudicazione dell'appalto e comunque prima della consegna dei lavori, l'Appaltatore deve redigere e consegnare all'Amministrazione:

- Certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato,
- Documento unico di regolarità contributiva (DURC), - Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), secondo quanto previsto all'art.29 c.5 del Decr.Leg.vo n.81/2008 s.m.i. e le "Procedure standardizzate" di cui al Decr. Interministeriale 30.11.2012,
- Dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle Casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

Il Piano di sicurezza e coordinamento predisposto dall'Amministrazione, oltre che il Piano operativo di sicurezza predisposto dall'Appaltatore, formano parte integrante del contratto di appalto e sono in esso richiamati.

L'Appaltatore, in quanto datore di lavoro, è obbligato a predisporre il proprio Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.), con riferimento allo specifico cantiere, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a), secondo i contenuti riportati nell'allegato XV, del Decr.Leg.vo n.81/2008 s.m.i.. Copia del P.O.S. deve essere consegnata all'amministrazione e/o al Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva, dieci giorni prima dell'effettivo inizio degli stessi lavori. L'Appaltatore è tenuto ad attuare quanto previsto nel P.O.S., per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, e non in contrasto con il P.S.C: Piano di Sicurezza e Coordinamento con Piano Generale di Sicurezza, predisposto dal Coordinatore per la Sicurezza in fase progettuale ed in fase esecutiva, ed accettato dall'Impresa. Il P.O.S. dovrà essere aggiornato nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta l'Impresa intenda apportare modifiche alle misure previste od ai macchinari ed attrezzature da impiegare. Il P.O.S. dovrà comunque essere sottoscritto dall'Appaltatore, dal Direttore di Cantiere e, ove diverso da questi, dal Progettista dello stesso P.O.S., che assumono, di conseguenza, i seguenti obblighi:

- l'Appaltatore ed il Direttore di Cantiere, la responsabilità dell'attuazione delle stesse in sede di esecuzione dell'appalto.

L'Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza il Piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l'esecuzione.

E' compito e onere dell'Impresa appaltatrice ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti che le concernono in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui essa ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi, e quanto altro necessario a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro in relazione alla natura dei lavori da eseguire ed ai luoghi ove gli stessi dovranno svolgersi, osservando le precise eventuali direttive della Direzione Lavori e del Coordinatore per la Sicurezza in fase esecutiva.

ART. 12 – SPESE

- alla custodia a propria cura e spese, del cantiere e dei materiali ivi depositati;
- agli adempimenti di legge in materia di prevenzione infortuni attuando le relative misure di sicurezza;
- alla adozione di ogni e qualsiasi cautela nella esecuzione di tutti i lavori al fine di evitare qualsiasi danno a terzi ed a cose;
- a fornire prestazioni gratuite per saggi, campionature, provini, certificazioni, assistenza all'eventuale collaudo;
- alla emissione di fatture al completamento di pagamento effettuati con l'avanzamento lavori.
- a trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque entro cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell'avvenuta denuncia del cantiere agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile), assicurativi ed infortunistici, comprensiva della valutazione dell'Appaltatore circa il numero giornaliero minimo e massimo di personale che si prevede di impiegare nell'appalto ed il proprio Crono-Programma dei lavori.

Sono a carico dell'Amministrazione:

- provvedere alla formalizzazione di tutti gli adempimenti amministrativi ed autorizzativi;
- fornire acqua ed energia elettrica per le esigenze di cantiere;
- esonerare l'Appaltatore da responsabilità per carenza o deficienze in atti amministrativi;
- effettuare i pagamenti nel rispetto di quanto previsto da questo CSA
- provvedere al pagamento delle competenze professionali per spese tecniche al Direttore dei Lavori, al Responsabile per la Sicurezza ed eventualmente al collaudatore che sarà successivamente incaricato;
- fornire preventivamente indicazioni programmatiche necessarie per l'ordinario andamento delle attività di cantiere;
- pagare l'I.V.A. sull'importo dei lavori contabilizzati e pagati;
- sostenere gli oneri di spesa per eventuali prove tecniche sui materiali impiegati o lavoratori;
- a rendere disponibile il locale condominiale come locale mensa e bagno per tutta la durata dei lavori;

ART. 13 – CONSEGNA-INIZIO-TEMPO UTILE PER DARE ULTIMATI ILAVORI-PROROGHE-PENALI PER I RITARDI

La consegna dei lavori viene effettuata nel rispetto di quanto previsto dall'art.3 All.II.14 al D.Lgs.36/2023. Previa comunicazione all'Appaltatore, nel giorno e nel luogo a tal fine stabilito, la consegna avviene comunque entro 45 giorni dalla data di stipula del contratto.

Della consegna viene steso verbale in doppia copia ed in contraddittorio con l'Appaltatore, firmato da quest'ultimo e dalla D.L.; dalla data del verbale decorre il termine utile per il compimento dell'opera o dei lavori.

Il tempo utile per ultimare i lavori oggetto dell'appalto, indicato specificatamente al Capitolo 3, si intende valutato in giorni naturali successivi, continui e decorrenti dalla data di consegna.

Il tempo utile contrattuale comprende le fasi di installazione di cantiere e di ogni altro impianto accessorio come pure lo smantellamento del cantiere stesso, lo sgombero a fine lavori e la pulizia delle aree esterne e dei locali, come evidenziato nel cronoprogramma e nel PSC cui si rinvia.

E' altresì contemplato nel tempo utile, il tempo necessario a fornire quanto indicato nelle singole lavorazioni di elenco prezzi e di competenza dell'Appaltatore, come ad esempio le certificazioni, le omologazioni, le prove funzionali, di laboratorio, le prove di carico e i collaudi statici ed impiantistici, le dichiarazioni di conformità e di corretta posa in opera.

L'ultimazione dei lavori di appalto è subordinata pertanto alla compiutezza delle opere da realizzare e all'ottenimento da parte dell'impresa di quanto previsto nel rispetto delle norme contrattuali per dare l'opera finita a regola d'arte. La redazione del relativo certificato di ultimazione avviene a seguito dell'accertamento in contraddittorio di tutto quanto sopra da parte della Direzione Lavori. Di conseguenza non sono giustificate richieste di prolungamento del tempo utile per il completamento di documentazioni attinenti le lavorazioni compensate nei prezzi unitari o contemplate fra gli oneri dell'appaltatore.

Con la dizione "giorni consecutivi" si intende che non sarà tenuto conto di qualsiasi ritardo nell'inizio dei lavori od interruzione nella esecuzione degli stessi che dovesse eventualmente verificarsi, a qualunque motivo imputabile, fatta eccezione soltanto per le sospensioni ordinate dalla Direzione Lavori.

L'ultimazione dei lavori deve risultare da apposito certificato redatto dalla D.L. e sottoscritto dalle parti dopo le opportune verifiche

L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile all'Amministrazione, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Qualora si verifichino circostanze speciali, dovute a cause non imputabili all'Appaltatore, è facoltà dell'Amministrazione concedere proroghe al termine utile per l'ultimazione dei lavori, in seguito a richiesta scritta e motivata dell'impresa, come ammesso e nelle modalità di cui all' art. 121 D.Lgs. 36/2023 .

Il termine contrattuale si prolunga invece di diritto nei casi di sospensione dei lavori ordinata dalla D.L. o dal Responsabile del procedimento in seguito al verificarsi di speciali circostanze avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che ne impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte; situazioni che determinano, per fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto, la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'art 120 del D.Lgs 36/2023 e nel rispetto delle condizioni e tempistiche prescritte nel comma 1 dell'art. 5 del D.L. 76/2020 smi.

La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.

In caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali saranno applicate le penali indicate esplicitamente al Capitolo 3, rimanendo salvo ed impregiudicato il diritto dell'Amministrazione al risarcimento di eventuali danni.

Le penali e eventuali danni sono inseriti nello stato finale a debito dell'Appaltatore.

ART. 14 – PROGRAMMA DEI LAVORI – SVOLGIMENTO DEI LAVORI -SOSPENSIONI - RIPRESA DEI LAVORI – RISERVE

L'Appaltatore, tenuto conto della pianificazione delle lavorazioni nei principali aspetti di sequenza logica e temporale effettuata dal progettista dell'opera in fase di progetto esecutivo, e nel rispetto di eventuali vincoli imposti dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui all'Art.11 del presente capitolato, dovrà presentare all'Amministrazione un programma esecutivo dettagliato per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. Altresì è tenuto a considerare all'interno del programma delle lavorazioni il tempo necessario per la consegna delle certificazioni di legge qualora la tipologia di lavorazione lo richieda come già previsto all'interno del Cronoprogramma facente parte integrante del Contratto.

Tale programma, a cui l'Appaltatore si intende vincolato, dovrà essere sottoposto alla D.L. entro 30 giorni dall'aggiudicazione dell'appalto e comunque prima della consegna dei lavori in caso di consegna anticipata degli stessi, effettuata sotto le riserve di legge.

L'Appaltatore deve provvedere a fornire con continuità la necessaria attrezzatura e la mano d'opera occorrenti per l'esecuzione dei propri lavori e per l'assistenza muraria agli eventuali lavori scorporati, quale che sia il ritmo e l'andamento dei lavori stessi.

Nel rispetto delle norme relative alla disciplina del lavoro, qualora la D.L. ravvisi la necessità che i lavori siano eseguiti in condizioni eccezionali (prolungamento del normale orario di lavoro, lavoro notturno, prefestivo e festivo, ecc.), impartirà un ordine scritto all'Appaltatore che sarà tenuto ad uniformarsi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere. Ove consentito dagli accordi sindacali, l'Appaltatore potrà eseguire i lavori oltre il normale orario giornaliero, di notte e nei giorni festivi e prefestivi, dandone preventiva comunicazione alla D.L. che, qualora esistano motivati impedimenti, potrà comunque vietarne lo svolgimento; in tale caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso aggiuntivo oltre i prezzi contrattuali.

Come ammesso dall'art 121 D.Lgs. 36/2023 , La D.L. si riserva facoltà di sospendere, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, i lavori in corso di esecuzione qualora sussistano speciali circostanze che impediscano temporaneamente la loro esecuzione o la loro realizzazione a regola d'arte; tali circostanze sono riconducibili a cause di forza maggiore, eccezionali (avverse) condizioni meteorologiche o simili, quali impreviste difficoltà di esecuzione che richiedano lo studio di variazioni o di nuovi accorgimenti tecnici, nonché la redazione di varianti in corso d'opera Il Responsabile del procedimento può, a suo insindacabile giudizio, sospendere i lavori per esigenze di pubblico interesse o necessità ai sensi dell'art. 121 D.lgs. 36/2023 .

Nel caso di sospensione per pericolo grave ed immediato o per mancanza dei requisiti minimi di sicurezza e pericolo imminente per i lavoratori, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori o il responsabile dei lavori ovvero il committente, potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

La durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell'appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti in contratto.

Per ogni sospensione la D.L. dovrà motivarne le ragioni e l'imputabilità in un apposito verbale indicante lo stato di avanzamento dei lavori al momento della sospensione, compilato in presenza dell'Appaltatore e da questo sottoscritto. L'Appaltatore potrà iscrivere le proprie osservazioni o contestazioni nel verbale di sospensione.

Per le sospensioni per pubblico interesse o necessità, purché inferiori ad un quarto della durata prevista per l'esecuzione dei lavori o comunque a 6 mesi complessivi, l'Appaltatore non può avanzare eccezione alcuna o richieste di particolari compensi non previsti dal presente capitolato.

Per tutta la durata della sospensione l'impresa è tenuta alla custodia del cantiere; l'organizzazione di mezzi e personale deve essere inoltre mantenuta integra al fine di consentire la ripresa dei lavori appena cessate le cause.

Alla sospensione parziale dei lavori art. 121 c. 6 del Codice, si applicano le disposizioni del presente articolo; essa determina altresì il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma del progetto esecutivo.

Appena cessate le cause della sospensione, la D.L. redigerà un apposito verbale di ripresa dei lavori, firmato dall'Appaltatore ed indicante il nuovo termine contrattuale. L'Appaltatore potrà iscrivere le proprie osservazioni o contestazioni nel verbale.

La sospensione comporta l'automatica proroga dei termini di esecuzione per un periodo di tempo pari alla durata della sospensione stessa.

Relativamente a sospensioni e ripresa dei lavori, per quanto non indicato in questo articolo, si fa riferimento a quanto riportato all'art. 121 D.Lgs.36/2023 nonché all'art. 8 All.II.14 D.Lgs. 36/2023 .

L'Appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni della D.L., senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, qualunque sia la contestazione o la riserva iscritta negli atti contabili.

Se l'Appaltatore firma con riserva il registro di contabilità, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni.

Nel caso in cui l'esecutore ha firmato il registro con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

ART. 15 – VARIANTI - NUOVI PREZZI

Il Committente, tramite il Direttore dei Lavori, si riserva la insindacabile facoltà di apportare tutte quelle varianti che crederà opportuno per la buona riuscita dei lavori. Le variazioni potranno comportare anche aumenti o riduzioni degli interventi programmati.

Per ampliamenti non previsti la durata programmata subirà delle dilatazioni nei tempi considerati. All'impresa non è consentita alcuna variazione senza la preventiva autorizzazione del D.L. e/o del Committente. Eventuali opere eseguite in assenza di autorizzazioni dovranno essere rimosse a cura e spese dell'Appaltatore o potranno, in alternativa, essere accettate dal Committente senza il riconoscimento di alcun corrispettivo.

Per le eventuali attività non considerate nella offerta dei prezzi unitari si farà riferimento ai prezzi del Prezzario Regione Campania 2024 con maggiorazione del 10% come previsto dalle avvertenze general, mentre per attività quantizzabili solo in economia si concorderà preventivamente tra le parti il prezzo congruo da applicare attraverso apposita analisi del prezzo.

ART. 16 – REVISIONE DEI PREZZI

I prezzi unitari in base ai quali saranno pagati i lavori sono quelli riportati nell'allegata offerta presentata dall'Appaltatore in sede di gara e nessuna variazione potrà essere effettuata.

Detti prezzi si intendono riferiti a lavori eseguiti a perfetta regola d'arte, con impiego di materiali di ottima qualità e comprendono le necessarie prestazioni di mano d'opera occorrente per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

In essi sono comprese le quote per spese generali ed utili di impresa, nonché il compenso per tutti gli oneri attinenti alla esecuzione delle singole categorie di lavoro e, in particolare, mezzi d'opera, assicurazioni, fornitura di materiali di base, loro lavorazioni, sfrido ed impiego, spese per opere provvisorie, di deposito e di passaggio, spese di cantiere e di guardia, spese per certificazioni impianti, spese per formulario e certificazione sul classamento dei materiali di risulta, imposte, oneri di cantiere, tasse, ecc., con la esclusione di indennità per eventuali occupazioni temporanee di suoli pubblici.

Nelle singole voci – anche se non specificatamente indicato nel testo degli articoli e salvo quanto in esse diversamente precisato – dovrà intendersi tutto quanto non è esplicitamente escluso per l'esecuzione di lavori, il trasporto, la discesa o il tiro in alto dei materiali, la scelta, l'accatastamento dei materiali utili ed il trasporto di quelli inutilizzabili a riempimento o in rilevato fino al sito di carico sui mezzi di trasporto.

ART. 17 –RITARDO NEL PAGAMENTO DEGLI ACCONTI E DELLA RATA DI SALDO

Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro i termini previsti del presente Capitolato per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all'esecutore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto certificato. Qualora il ritardo nella emissione del certificato di pagamento superi i trenta giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori.

Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito del presente Capitolato per causa imputabile alla stazione appaltante, sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute; sono dovuti gli interessi moratori qualora il ritardo superi i trenta giorni dal termine stesso.

ART. 18 – MANUTENZIONE DELLE OPERE ESEGUITE - COLLAUDO/REGOLARE ESECUZIONE – AVVISI AD OPPONENDUM- PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA

Dalla data di ultimazione, e fino alla data del certificato di collaudo provvisorio/regolare esecuzione, l'Appaltatore deve mantenere in perfetto stato i lavori eseguiti ed effettuare a proprie spese, a perfetta regola d'arte, le riparazioni che risultassero necessarie per deterioramenti, rotture od altro.

Qualora l'Appaltatore, richiamato per iscritto dalla D.L., trascuri la manutenzione, l'Amministrazione ha diritto di far eseguire d'ufficio le riparazioni necessarie; l'importo delle spese viene trattenuto sulla somma costituente il residuo credito dell'Appaltatore e, in difetto, sulla cauzione.

Durante il periodo di garanzia, e cioè fino a collaudo avvenuto, l'Appaltatore è considerato l'unico responsabile civile e penale per ogni eventuale danno od incidente provocato sia all'Amministrazione che a terzi in genere, in conseguenza di difetti di costruzione.

Il collaudo / regolare esecuzione deve avere luogo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 116 D.Lgs. 36/2023, non oltre 1 mese dall'ultimazione dei lavori.

Il certificato di collaudo / regolare esecuzione viene trasmesso all'Appaltatore per la sua accettazione.

Le visite di collaudo vengono sempre effettuate con la presenza obbligatoria della D.L. ed in contraddittorio con l'Appaltatore o con un suo rappresentante regolarmente autorizzato.

Durante le operazioni di collaudo l'Appaltatore deve prestarsi ad eseguire, a propria cura e spese e mettendo a disposizione la mano d'opera ed i mezzi necessari, tutti gli accertamenti, le prove, i saggi, i riscontri ed i conseguenti ripristini che il Collaudatore o la D.L. ritengano necessari per verificare la qualità e la consistenza dei materiali impiegati, per accertare in genere la buona esecuzione dei lavori e la loro rispondenza alle prescrizioni di contratto, nonché per controllare le misure e qualità dei lavori riportati nei documenti contabili.

Nel caso che l'Appaltatore non si presti a quanto richiesto, il Collaudatore o la D.L. dispongono che si provveda d'ufficio, deducendo la spesa dal residuo credito dell'Appaltatore.

ART. 19 – DANNI PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE

Nel caso di danni causati da forza maggiore (quali ad esempio eccezionali eventi atmosferici, incendio, atti di vandalismo, ecc.), l'Appaltatore ne dovrà fare denuncia alla D.L., in forma scritta entro 5 giorni dal manifestarsi dell'evento, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento; la D.L. redigerà un verbale di accertamento dei danni tendente ad accertare la loro causa e l'eventuale negligenza od omissione di cautele.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Non vengono considerati danni per causa di forza maggiore quelli provocati da invasione o infiltrazione di acque di qualsiasi specie e provenienza, quali smottamenti negli scavi, interramenti di cunette, ecc., nonché ammaloramenti della soprastruttura stradale causati da precipitazioni anche di eccezionale intensità o geli.

Non vengono comunque accreditati all'Appaltatore compensi per perdita o danni, di qualunque entità e ragione, alle opere provvisorie, alle attrezzature ed utensili di cantiere, ai mezzi d'opera ed ai materiali non ancora posti in opera.

L'Appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia possibile accertare i fatti che hanno causato i danni.

ART. 20 – RECESSO-RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto, previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, come stabilito dall'art. 123 c. 1 D.Lgs. 36/2023.

L'esercizio del diritto di recesso avverrà attraverso formale comunicazione all'Appaltatore, con preavviso di almeno 20 giorni.

La risoluzione del contratto è disciplinata dall'art. 122 D.Lgs. 36/2023

- L'Amministrazione ha inoltre il diritto di risolvere il contratto per gravi inadempimenti, gravi irregolarità e gravi ritardi nell'esecuzione dei lavori e nei seguenti casi:
- Presenza sul lavoro in cantiere di persone non autorizzate;
- Mancato rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro nel cantiere;
- Subappalto non autorizzato.

In ogni caso l'Appaltatore ha diritto al pagamento dei lavori eseguiti regolarmente, ma è tenuto al risarcimento di tutti i danni, nessuno escluso, causati all'Amministrazione.

ART. 21 – CONTESTAZIONI – CONTROVERSIE

In caso di contestazioni, relativamente ad aspetti tecnici che possono influire nell'esecuzione dei lavori, il Responsabile del procedimento convoca le parti entro 15 giorni dalla comunicazione e promuove in contraddittorio fra loro l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del Responsabile del procedimento è comunicata all'Appaltatore, che ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.

La D.L. redige in contraddittorio con l'Appaltatore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'Appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi alla D.L. nel termine di 8 giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

L'Appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al Responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni dell'Appaltatore. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

In funzione di quanto disposto dall'art. 210 D.Lgs. 36/2023 il Responsabile del procedimento, acquisita la relazione riservata della D.L., , procede ai sensi del comma 5 del citato art 210.

Per tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto il foro competente è quello di Salerno.

CAPITOLO 3 – CONDIZIONI SPECIFICHE DEL LAVORO DA APPALTARE

ART. 22 – OGGETTO DELL'APPALTO

Secondo le condizioni e prescrizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, in conformità agli elaborati progettuali ad esso allegati, l'appalto ha per oggetto l'esecuzione di:

“RIPRISTINO E RIFACIMENTO CAMMINAMENTI IN BATTUTO PRESSO VILLA RUFOLO IN RAVELLO (SA)”.

ART. 23 – DESCRIZIONE DEI LAVORI

Le opere di cui al presente intervento riguardano i lavori di messa in sicurezza, restauro e rifacimento dei camminamenti in battuto, compresi all'interno di Villa Rufolo, in Ravello (SA).

Nello specifico all'altezza della Torre maggiore verranno eseguiti i seguenti lavori:

- Rimozione dell'esistente pavimentazione in battuto;
- Rimozione dei cordoni a delimitazione delle aiuole;
- Scavo a sezione obbligata per la regimentazione delle acque meteoriche;
- Parziale smontaggio delle balaustre in legno;
- Realizzazioni di caditoie e pozzetti collegati da tubazione di diametro indicato dalla DDLL;
- Restauro delle balaustre in legno ed ove non recuperabili, sostituzione con nuove della stessa essenza;
- Realizzazione di sottofondo con pendenza adeguata per la regimentazione delle acque meteoriche;
- Ripresa delle aiuole e realizzazioni di cordoni di delimitazione;
- Realizzazione di pavimentazione in battuto secondo disposizione della DDLL.

ART. 24 – CANTIERABILITA' E INTERAZIONE FRA CANTIERE E AMBIENTE ESTERNO

Nell'accettare i lavori oggetto del contratto, l'Appaltatore dichiara di avere visitato i luoghi interessati dai lavori, di essere a piena conoscenza degli obblighi e delle opere provvisorie necessarie, delle condizioni di viabilità e di accesso, degli impianti da installare sia per la conduzione dei lavori che nel rispetto delle norme di sicurezza.

Devono essere utilizzati tutti gli accorgimenti necessari per limitare i disagi, ridurre e contenere le attività rumorose; alcune attività potranno essere sospese; potrà essere richiesto che alcune attività dovranno essere eseguite in orari o giornate stabiliti; dovrà essere elaborato un cronoprogramma delle attività da concordare preliminarmente con la Direzione lavori.

Il progetto prevede l'elaborazione di un Piano di Sicurezza e Coordinamento al quale si rimanda per la descrizione dettagliata di ogni accorgimento e prescrizione da rispettare nel corso dei lavori inerenti la sicurezza nel cantiere.

ART. 25 – AMMONTARE DELL'APPALTO

Le cifre dei prospetti che seguono, relative agli importi dei lavori a misura ed a corpo, possono variare per effetto di variazione delle rispettive quantità, fermo restando l'importo contrattuale, senza che l'Appaltatore possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati nel presente capitolato e comunque nel rispetto della normativa.

In nessun caso eventuali integrazioni e migliorie relative al Piano di sicurezza e coordinamento, proposte dall'impresa ed accettate dal Coordinatore per l'esecuzione, potranno giustificare modifiche o adeguamenti dei prezzi pattuiti.

L'importo complessivo dell'appalto risulta dai prospetti riassuntivi riportati di seguito ed ammonta a **EURO 228.044,37**. (duecentoventottomilaquarantaquattro/37 euro)

A	Somme a base d'appalto	
a1	Lavori a misura	226 542,34
a2	Oneri di Sicurezza	1 502,03
a3	Totale Lavori (a1 + a2)	228 044,37

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Si precisa che ai sensi degli artt. 120 co. 9 e 5 co. 6 Allegato II.14 D.Lgs. 36/2023 l'importo da considerare ai fini del calcolo del quinto è formato "dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli artt. 212 e 213 del codice".

Pertanto, in caso di richiesta di mutamento quantitativo delle prestazioni, il quinto verrà calcolato tenendo conto di quanto disposto dall'art. 5 co. 6 Allegato II.14 sopra citato.

ART. 26 – RIEPILOGO DEI LAVORI

I lavori sono esplicitamente individuati nei seguenti allegati che sono parte sostanziale del seguente capitolato :

- Computo Metrico lavori;
- Computo Metrico sicurezza;
- Computo sull'incidenza della Manodopera;
- Computo sull'incidenza della Sicurezza;
- Elenco Prezzi.

Di seguito specchio riepilogativo degli stessi:

	RIEPILOGO	
1	Cortile Torre Maggiore	188 236,38
2	Regimentazione delle acque meteoriche	3 680,77
3	Balaustre in legno	34 625,19
A	Totale Lavori	226 542,34
B	Computo oneri di Sicurezza come da PSC	1 502,03
	IMPORTO STIMATO D'APPALTO	228 044,37
	IMPORTI NON SOGGETTI A RIBASSO	
	incidenza sicurezza su A	1 576,06
	incidenza manodopera su A	110 917,20

Manodopera

Ai sensi dell'art. 41 comma 14 i costi della manodopera sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

ART. 27 – DETERMINAZIONE DEL COSTO DELLA SICUREZZA DI CUI AL RIEPILOGO DEI LAVORI

Per "costi della sicurezza" specifici si intende la sommatoria dei costi previsti nel computo metrico della sicurezza, allegato al Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e al contratto.

Dai costi della sicurezza specifici sono esclusi i costi generali (oneri) della salute e sicurezza (Dpi, formazione, informazione, sorveglianza sanitaria, spese amministrative, ecc) in quanto oneri obbligatori per il datore di lavoro nell'ambito applicativo del D.Lgs. 81/08, dipendenti da scelte e valutazione proprie dell'impresa, ricompresi nella quota afferente le spese generali di ogni prezzo.

L'impresa appaltatrice ha l'obbligo di adempiere alle procedure pianificate dalla committenza nel PSC, il cui costo è riferito alle dotazioni non strumentali alla realizzazione delle opere.

Il costo della sicurezza verrà liquidato nei singoli stati d'avanzamento, unitamente all'ammontare dei lavori a misura, a corpo, in proporzione a quanto effettivamente eseguito.

ART. 28 – TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori del presente capitolato viene stabilito in giorni 90 (novanta) naturali, consecutivi e decorrenti dalla data di consegna.

ART. 29 – RATA DI ACCONTO – FATTURAZIONE

Gli stati di avanzamento (SAL) verranno emessi al raggiungimento dell'importo minimo di euro 70.000,00, ad eccezione dell'ultimo SAL per il quale si potrà prescindere da detto importo minimo.

Ai fini della fatturazione elettronica - contestualmente all'emissione del certificato di pagamento o del certificato di regolare esecuzione/collaudato – il Responsabile del Procedimento comunicherà all'appaltatore i seguenti dati da inserire in fattura:

- Codice IPA
- CIG
- CUP
- Codice Intervento
- Codice beneficiario

Le fatture dovranno necessariamente contenere:

L'indicazione del numero di conto corrente bancario (istituto, agenzia, codice ABI, codice CAB) o postale e dedicato come meglio esplicitato del presente capitolato;

Gli estremi della copertura finanziaria, come previsto dall'art. 191 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, che verrà comunicata a cura dell'Amministrazione.

La fattura dovrà inoltre contenere con esattezza gli estremi del progetto di riferimento

ART. 30 – PENALI

I ritardi imputabili ad inerzia, imperizia o a responsabilità dell'Appaltatore saranno quantificati in € 100,00 per ogni giorno in più rispetto alla data di consegna, salvo il riconoscimento dei maggiori danni dei comproprietari e delle maggiori spese di assistenza e di sorveglianza della Direzione Lavori.

I termini, le comminatorie, le penali e le sanzioni previste dal presente contratto o da norme regolamentari operano di pieno diritto, senza obbligo alcuno di costituzione in mora.

CAPITOLO 4 – PREZZI

ART. 31 – PREMESSA PREZZI

L'elenco dei prezzi unitari è desunto dal Prezzario Regionale Campania Lavori pubblici anno 2024 con Delibera di giunta regionale n.04 del 01/01/2024 pubblicato sul B.U.R.C. n.07 del 16.01.2024 con maggiorazione del 10% così come normato all'art. 15 lettera (d) delle avvertenze generali.

ART. 32 – CRITERI MODALITA' SELEZIONE OFFERTE

PREZZI A BASE D'APPALTO

I prezzi unitari sui quali la ditta appaltatrice offre il proprio ribasso sono contenuti nell'allegato elenco prezzi facente parte del progetto appaltato e il medesimo ribasso viene offerto dall'appaltatore anche in riferimento agli eventuali ulteriori prezzi unitari desunti dall'EPU per la formulazione di nuovi prezzi.

I prezzi unitari delle opere compiute a misura o a corpo, sono da intendersi comprensivi di fornitura dei materiali, di noleggi, di mezzi d'opera, di trasporto, di ponteggi e opere provvisorie, della mano d'opera e di tutti gli oneri

e spese che derivano all'assuntore dei lavori dall'osservanza di tutte le norme e prescrizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto; sono altresì compresi nei prezzi unitari i costi diretti, ovvero gli oneri generali per la salute e sicurezza dei lavoratori insiti in ciascuna lavorazione, nonché l'aliquota del 15% per spese generali e l'aliquota del 10% per gli utili dell'appaltatore, al netto del costo della sicurezza specifico previsto dal PSC (non soggetti a ribasso).

L'offerta al massimo ribasso sul prezzo a misura posto a base di gara così come esplicitato nel quadro riepilogativo deve indicare il ribasso percentuale da applicare alle singole lavorazioni.

Il presente Capitolato Speciale – Prima parte – è composto di pagg. 15 (indice incluso)